

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/03/2010 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 22/03/2010

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 marzo 2010

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di marzo dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alla seduta alle ore 8.23 dopo l'approvazione della deliberazione n. 670 e che l'Assessore Claudio LAVOYER lascia la seduta alle ore 9.55 dopo l'approvazione della deliberazione n. 733.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **728** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE, FINAOSTA S.P.A. E NUOVA UNIVERSITÀ VALDOSTANA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULL'ELIPORTO MILITARE DI POLLEIN, SULLE CASERME "RAMIRES E BATTISTI" DI AOSTA E SULLA "CASERMA TESTAFOCHI" PER LA CREAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. considerato che con Accordo di programma in data 30 luglio 2008 tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Aosta, approvato con DGR 2094/2008, sono stati definiti - in attuazione dell'Intesa sottoscritta il 22 maggio 2007, ai sensi del d.lgs. 21 settembre 2000, n. 282, dal Ministro della Difesa e dal Presidente della Regione - tempi e modalità operative degli interventi finalizzati:
 - a.1. ad adeguare e ristrutturare l'eliporto militare di Pollein e le caserme "Ramires" e "Battisti" per ricollocarvi le funzioni già presenti nella caserma "Testafochi" e soddisfare le esigenze militari di funzionalità operativa, efficienza, decoro e sicurezza;
 - a.2. a trasferire in proprietà alla Regione, a conclusione degli adeguamenti di cui in a.1), la caserma "Testafochi" per destinarne gli immobili alla realizzazione del nuovo Polo universitario regionale;
- b. atteso che il Consiglio regionale, con deliberazioni n. 1718/XII del 11 febbraio 2006 e n. 3445/XII del 7 aprile 2008, ha approvato l'inclusione, rispettivamente, nel "Primo Piano di Interventi" e nel "Programma delle Opere di rilevante interesse regionale" di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, dell'intervento di "Realizzazione del Polo Universitario di Aosta";
- c. atteso che il Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione n. 200/XIII del 13 novembre 2008, il Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta 2007/2013, il quale individua la linea di azione 2.1. "Realizzazione del Polo Universitario di Aosta", che prevede l'elaborazione delle progettazioni e l'acquisizione dei servizi tecnici necessari alla realizzazione del Polo universitario, nell'area attualmente occupata dalla caserma "Testafochi", oltre all'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e l'adeguamento della palazzina "Zerboglio", sita in tale area;
- d. vista la deliberazione n. 11 del 6 marzo 2009, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha preso atto del Programma di cui in c);
- e. considerato che in attuazione dell'Accordo di programma di cui in a), si è provveduto:
 - e.1. al fine di garantire il rispetto degli impegni che esso pone a carico della Regione:
 - e.1.1. ad adottare, con deliberazione della Giunta regionale n. 3453 del 28 novembre 2008, le determinazioni organizzative per la sua attuazione, prevedendo di costituire una società a partecipazione regionale e di individuarla quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi ed istituendo - nelle more della costituzione della società di scopo e vista l'urgenza di avviare progettazioni e lavori - una Unità operativa temporanea presso il Dipartimento regionale opere pubbliche e edilizia residenziale, incaricata di dar corso ai primi adempimenti calendarizzati nel cronoprogramma allegato all'Accordo;
 - e.1.2. ad approvare, con deliberazione della Giunta regionale n. 2499 dell'11 settembre 2009, il mandato a FINAOSTA a costituire, ai sensi della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, la società a totale partecipazione pubblica denominata Nuova Università Valdostana - NUV per l'attuazione degli adempimenti dell'Accordo di programma di cui in a), a ciò destinando la spesa di euro 500.000, di cui euro 50.000 per capitale sociale ed euro 450.000 per oneri di approntamento dei fattori produttivi della predetta società;
 - e.2. ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione delle infrastrutture militari di cui in a.1), ad approvare, con deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 20 marzo 2009, l'indizione delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, aggiudicati con provvedimento dirigenziale n. 5687 del 23 dicembre 2009;
 - e.3. ai fini della realizzazione del Polo universitario regionale di cui in a.2), ad approvare, con deliberazione della Giunta regionale n. 2499 dell'11 settembre 2009;

- e.3.1. la “scheda operazione” per l’esecuzione dei servizi di rilievi, valutazione dell’impatto ambientale, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione, per la ristrutturazione della caserma “Testafochi”, cofinanziati a valere sul PAR FAS 2007/2013;
 - e.3.2. l’indizione dell’appalto, attualmente in fase di svolgimento, per i servizi completi di progettazione;
- f. dato atto che FINAOSTA ha costituito, con atto notarile reg. n. 168013/53721 del 12 novembre 2009, la società NUV di cui in e.1.2) e che l’Amministratore unico di NUV, in data 15 novembre 2009, ha accettato il mandato, compiendo gli adempimenti necessari per rendere operativa la società di scopo;
- g. considerato che il progetto preliminare delle infrastrutture militari di cui in a.1), allegato all’Accordo di programma, prevede la realizzazione delle seguenti opere:
 - g.1. riqualificazione dell’eliporto militare di Pollein;
 - g.2. ristrutturazione di alcuni fabbricati della caserma “Ramires”;
 - g.3. ristrutturazione di alcuni fabbricati della caserma “Battisti”;
 - g.4. realizzazione o cessione, in favore dell’Autorità militare, di n. 4 appartamenti di servizio, di tipo residenziale, in Aosta;
- h. atteso che la Regione, per la realizzazione degli interventi richiamati in g), ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, la spesa di euro 27.900.000, IVA compresa, in sei anni, dei quali:
 - h.1. euro 1.799.464,28 impegnati con gli atti e per gli interventi di cui in e.2);
 - h.2. autorizzati nell’allegato B della l.r. 47/2009 e stanziati nel bilancio di previsione per il triennio 2010/2012:
 - h.2.1. anno 2010 euro 50.000;
 - h.2.2. anno 2011 euro 5.000.000;
 - h.2.3. anno 2012 euro 6.000.000;
- i. visto l’articolo 12, comma 5, della l.r. 11 dicembre 2009, n. 47, che autorizza la spesa complessiva a carico della Regione, per il finanziamento degli interventi definiti dal PAR Valle d’Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento con il FAS;
- j. considerato che il PAR Valle d’Aosta 2007/2013 prevede, per la realizzazione degli interventi di cui in c), la spesa complessiva di euro 24.092.000, di cui euro 16.020.962 a carico dello Stato (Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) ed euro 8.071.038 a carico della Regione. Sono stati, inoltre, assegnati all’intervento euro 500.000, quale quota di overbooking, per un ammontare complessivo di euro 24.592.000;
- k. atteso che dell’ammontare complessivo di cui in j) risulta ad oggi prenotata o impegnata la somma di euro 5.361.080, come di seguito specificata: euro 199.512 impegnati (per indagini archeologiche) nell’anno 2008 con provvedimento dirigenziale n. 5350/2008; euro 260.000 impegnati (per l’Unità operativa temporanea) per l’anno 2009 con propria deliberazione n. 2499/2009; euro 4.417.500 ed euro 334.068 prenotati (per le progettazioni), rispettivamente, negli anni 2009 e 2010 con propria deliberazione n. 2499/2009 ed euro 150.000 impegnati (per il Piano urbanistico di dettaglio) con propria deliberazione n. 3690/2009;
- l. considerato che, su indicazione della struttura regionale responsabile dell’intervento, la Direzione per la programmazione negoziata ha previsto, per il finanziamento degli interventi indicati in c), quale parte dell’autorizzazione di cui in i), euro 609.068 per l’anno 2010 ed euro 1.156.000 per l’anno 2012;

- m. considerato che l'Accordo di programma di cui in a) detta tempi e procedure cogenti per la sua attuazione e che è in corso - da parte del Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale, a suo tempo designato, con lettera prot. n. 11775/GAB del 1° ottobre 2008, quale Coordinatore del ciclo e in tale veste incaricato di provvedere agli adempimenti che l'Accordo pone a carico della Regione - la trasmissione alla società NUV di tutti gli atti sin qui compiuti dagli organi e servizi regionali, affinché quest'ultima possa subentrare all'Unità operativa temporanea e fattivamente operare per il rispetto degli impegni assunti;
- n. ritenuto opportuno definire mediante convenzione i rapporti tra le parti nella realizzazione degli interventi di cui in a), in considerazione dei seguenti rispettivi ruoli:
 - n.1. Regione, ente responsabile del coordinamento degli interventi e del trasferimento a NUV di tutti i fondi necessari;
 - n.2. FINAOSTA, socio unico di NUV, su incarico di Regione, e gestore del fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;
 - n.3. NUV, società attuatrice, costituita da FINAOSTA per realizzare gli interventi, impiegando allo scopo le risorse finanziarie che Regione le trasferisce tramite FINAOSTA a valere sul fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;
- o. ritenuto, di conseguenza, necessario modificare come segue la "scheda operazione" approvata con la citata deliberazione n. 2499/2009, relativamente alla sezione "Procedure per l'attuazione":
 - o.1. Struttura regionale responsabile, controllore di primo livello: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale;
 - o.2. Soggetto attuatore e beneficiario: Nuova Università Valdostana s.r.l.;
- p. considerato che dal punto di vista contabile non è possibile trasferire direttamente alla società di scopo le risorse impegnate o prenotate con gli atti di cui in e.2 (euro 1.794.224,28) ed in e.3) (euro 4.417.500), oggi trasformatesi in residui passivi e pertanto non modificabili e che, conseguentemente, tutte le fasi della spesa relative agli interventi già avviati dal Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale dovrebbero essere espletate dal Dipartimento stesso, con l'impossibilità, per la società di scopo, di curare direttamente i procedimenti amministrativi e contabili di attuazione dell'Accordo;
- q. atteso che, per ovviare a tale inconveniente, con propria deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, n. 667 in data odierna, al fine di trasferire a NUV le risorse relative agli interventi già avviati di cui in e.2) e in e.3), si è provveduto a porre in economia gli stanziamenti non liquidati di cui in p), impegnandosi a riassegnare tali risorse, confluite nell'avanzo di amministrazione 2009, su un capitolo pertinente;
- r. vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- s. visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e art. 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- t. ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Finaosta S.p.A. e la società Nuova Università Valdostana - NUV, per la realizzazione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture situate nell'Eliporto militare di Pollein, all'interno delle caserme "Ramires" e "Battisti" di Aosta e degli immobili siti in Aosta nell'area denominata "caserma Testafochi" nonché di tutte le operazioni connesse, per una spesa complessiva di euro 52.492.000, di cui euro 27.900.000 per gli interventi di cui alla lettera g) del preambolo alla presente deliberazione ed euro 24.092.000 per gli interventi di cui alla lettera c) del preambolo alla presente deliberazione, oltre a euro 500.000 di overbooking per un ammontare complessivo di euro 24.592.000;
- 2) di dare atto che la spesa per gli interventi di cui alla lettera g) del preambolo alla presente deliberazione è ripartita nel seguente modo:

ANNO	IMPORTO IN EURO	
2009	5.240,00	Impegnati con P.D. 5687/2009 e liquidati
2010	1.794.224,28	
2010	50.000,00	
2011	5.000.000,00	
2012	6.000.000,00	
2013	15.050.535,72	
TOT	27.900.000,00	

- 3) di prenotare nel Bilancio di gestione nell'U.P.B. 1.06.03.20. (Spese di edilizia universitaria) sul capitolo 35070 "Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta in attuazione dell'intesa sottoscritta in data 22 maggio 2007 dal Presidente della Regione e dal Ministro della Difesa" – richiesta 14958 "Interventi sulle caserme Battisti, Ramires e sull'eliporto di Pollein per ricollocazione funzioni Testafochi" per euro 50.000 nel 2010, per euro 5.000.000 nel 2011 e per euro 6.000.000 nel 2012;
- 4) di dare atto che all'impegno della somma posta in economia in sede di chiusura dell'esercizio 2009 pari a 1.794.224,28 e confluita nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 si provvederà successivamente alla sua riassegnazione sul bilancio 2010 così come deciso nella dgr 667 in data odierna;
- 5) di dare atto che la spesa per gli interventi di cui alla lettera c) del preambolo alla presente deliberazione è ripartita nel seguente modo:

ANNO	IMPORTO IN EURO	
2008	199.512,00	Impegnati con P.D. 5350/2008
2009	260.000,00	Impegnati con DGR 2499/2009
2009	150.000,00	Impegnati con DGR 3690/2009
2010	4.417.500,00	
2010	609.068,00	
2011	0,00	
2012	1.156.000,00	
2013	7.000.000,00	

2014	9.000.000,00	
2015	1.799.920,00	
TOT	24.592.000,00	

- 6) di prenotare nel Bilancio di gestione nell'U.P.B. 1.11.09.22. (Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di finanziamento FAS) sul capitolo 47052 "Trasferimenti per l'attuazione del programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate" – richiesta 16362 "Trasferimenti a Finaosta SpA per interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del Polo universitario di Aosta" per euro 609.068 nel 2010 e per euro 1.156.000 nel 2012;
- 7) di dare atto che all'impegno della somma posta in economia in sede di chiusura dell'esercizio 2009 pari a 4.417.500 e confluita nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 si provvederà successivamente alla sua riassegnazione sul bilancio 2010 così come deciso nella dgr 667 in data odierna;
- 8) di approvare per il funzionamento della società NUV - in aggiunta a quella di cui alla lettera e.1.2) del preambolo alla presente deliberazione - la spesa di euro 500.000 per il triennio 2010-2012;
- 9) di stabilire che gli oneri indicati al punto 8 gravano sul fondo di dotazione previsto dall'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7;
- 10) di dare atto che per gli oneri di cui ai punti 2), 5) e 8) a decorrere dal 2013 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura alle relative U.P.B. e capitoli dei futuri Bilanci pluriennali;
- 11) di dare atto che la società Nuova Università Valdostana - NUV, in applicazione della convenzione di cui al punto 1), subentra al Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale negli adempimenti in attuazione;
- 12) di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) non ha obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- 13) di stabilire che alla sottoscrizione della stessa provvederà il Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale, in virtù della delega conferita con decreto del Presidente della Regione n. 396 (prot. n. 2437/SGT in data 1 settembre 2008);
- 14) di stabilire che la "scheda operazione" approvata con propria deliberazione n. 2499, in data 11 settembre 2009, è così modificata relativamente alla sezione "Procedure per l'attuazione":
 - Struttura regionale responsabile, controllore di primo livello: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale;
 - Soggetto attuatore, e beneficiario: Nuova Università Valdostana s.r.l..

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SITUATE NELL'ELIPORTO MILITARE DI POLLEIN, ALL'INTERNO DELLE CASERME "RAMIRES" E "BATTISTI" DI AOSTA E DEGLI IMMOBILI SITI IN AOSTA NELL'AREA DENOMINATA "CASERMA TESTAFOCHI" NONCHE' DI TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE.

TRA

La "Regione autonoma Valle d'Aosta" (codice fiscale 80002270074), rappresentata dal Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale, ing. Edmond Freppa, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. in data , di seguito per brevità denominata "Regione";

E

La società "Finanziaria regionale Valle d'Aosta S.p.a.", siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede legale e amministrativa in Aosta, via Festaz, n. 22, capitale sociale di euro 112.000.000 interamente versato, iscrizione al registro imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari (UIC n. 806) e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, in persona del ..., a quanto infra facoltizzato dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione della società in data ... , di seguito per brevità denominata "FINAOSTA";

E

La società "Nuova Università Valdostana s.r.l." a socio unico FINAOSTA, su mandato della Regione - P.IVA C.F. e numero di iscrizione al registro imprese di Aosta 01139220071 con sede legale in Regione Borgnalle n. 10/E 11100 Aosta, qui rappresentata dal suo Amministratore unico, sig. Bruno Milanese, di seguito per brevità denominata "NUV",

tutte di seguito e congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

- a. che il Consiglio regionale, con deliberazioni n. 1718 del 11 febbraio 2006 e n. 3445 del 7 aprile 2008, ha approvato l'inclusione, rispettivamente nel "Primo Piano di Interventi" e nel "Programma delle Opere di rilevante interesse regionale" di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, dell'intervento di "Realizzazione del Polo Universitario di Aosta";
- b. che, con Accordo di programma in data 30 luglio 2008 tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Aosta, sono stati definiti - in attuazione dell'Intesa sottoscritta il 22 maggio 2007, ai sensi del d.lgs. 21 settembre 2000, n. 282, dal Ministro della Difesa e dal Presidente della Regione - tempi e modalità operative degli interventi finalizzati:
 - b.1. ad adeguare e ristrutturare l'eliporto militare di Pollein e le caserme "Ramires" e "Battisti" per ricollocarvi le funzioni già presenti nella caserma "Testafochi" e soddisfare le esigenze militari di funzionalità operativa, efficienza, decoro e sicurezza;
 - b.2. a trasferire in proprietà alla Regione, a conclusione degli adeguamenti di cui in b.1), la caserma "Testafochi" per destinarne gli immobili alla realizzazione del nuovo Polo universitario regionale;

- c. che il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione n. 200/XIII del 13 novembre 2008 il Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta 2007/2013, il quale individua la linea di azione 2.1. "Realizzazione del Polo Universitario di Aosta", che prevede l'elaborazione delle progettazioni e l'acquisizione dei servizi tecnici necessari alla realizzazione del Polo universitario nell'area attualmente occupata dalla caserma "Testafochi", oltre all'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e l'adeguamento della palazzina "Zerboglio", sita in tale area;
- d. che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione n. 11 del 6 marzo 2009, ha preso atto del Programma di cui in c);
- e. che la Giunta regionale, in attuazione dell'Accordo di programma di cui in b), ha provveduto:
 - e.1. al fine di garantire il rispetto degli impegni che esso pone a carico della Regione:
 - e.1.1. ad adottare, con deliberazione n. 3453 del 28 novembre 2008, le determinazioni organizzative per la sua attuazione, prevedendo di costituire una società a partecipazione regionale e di individuarla quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi ed istituendo - nelle more della costituzione della società di scopo e vista l'urgenza di avviare progettazioni e lavori - una Unità operativa temporanea presso il Dipartimento regionale opere pubbliche e edilizia residenziale, incaricata di dar corso ai primi adempimenti calendarizzati nel crono programma allegato all'Accordo;
 - e.1.2. ad approvare, con deliberazione n. 2499 dell'11 settembre 2009, il mandato a FINAOSTA a costituire, ai sensi della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, la società a totale partecipazione pubblica denominata Nuova Università Valdostana - NUV per l'attuazione degli adempimenti dell'Accordo di programma di cui in b), a ciò destinando la spesa di euro 500.000, di cui euro 50.000 per capitale sociale ed euro 450.000 per oneri di approntamento dei fattori produttivi della predetta società;
 - e.2. ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione delle infrastrutture militari di cui in b.1), ad approvare, con deliberazione n. 753 del 20 marzo 2009, l'indizione delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, aggiudicati con provvedimento dirigenziale n. 5687 del 23 dicembre 2009;
 - e.3. ai fini della realizzazione del Polo universitario regionale di cui in b.2), ad approvare, con deliberazione n. 2499 dell'11 settembre 2009:
 - e.3.1. la "scheda operazione" per l'esecuzione dei servizi di rilievi, valutazione dell'impatto ambientale, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione, per la ristrutturazione della caserma "Testafochi", cofinanziati a valere sul PAR FAS 2007/2013;
 - e.3.2. l'indizione dell'appalto, attualmente in fase di svolgimento, per i servizi completi di progettazione;
- f. che FINAOSTA ha costituito, con atto notarile reg. n. 168013/53721 del 12 novembre 2009, la società NUV di cui in e.1.2.);
- g. che il progetto preliminare delle infrastrutture militari di cui in b.1.), allegato all'Accordo di programma, prevede la realizzazione delle seguenti opere:
 - g.1. riqualificazione dell'eliporto militare di Pollein;
 - g.2. ristrutturazione di alcuni fabbricati della caserma "Ramires";
 - g.3. ristrutturazione di alcuni fabbricati della caserma "Battisti";
 - g.4. realizzazione o cessione, in favore dell'Autorità militare, di n. 4 appartamenti di servizio, di tipo residenziale, in Aosta;

- h. che la Regione, per la realizzazione degli interventi richiamati in g), ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, la spesa di euro 27.900.000, IVA compresa, in sei anni, dei quali:
- h.1. euro 1.799.464,28 impegnati con gli atti e per gli interventi di cui in e.2.), già liquidati per euro 5.240,00;
 - h.2. autorizzati, nell'allegato B della l.r. 47/2009, e stanziati nel bilancio di previsione per il triennio 2010/2012:
 - h.2.1. anno 2010 euro 50.000;
 - h.2.2. anno 2011 euro 5.000.000;
 - h.2.3. anno 2012 euro 6.000.000;
- i. che l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, autorizza, la spesa complessiva a carico della Regione, per il finanziamento degli interventi definiti dal PAR Valle d'Aosta 2007/2013, oggetto di cofinanziamento con il FAS;
- j. che il PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013 prevede, per la realizzazione degli interventi di cui in c), la spesa di euro 24.092.000, di cui euro 16.020.962 a carico dello Stato (Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS) ed euro 8.071.038 a carico della Regione. Sono stati, inoltre, assegnati all'intervento euro 500.000, quale quota di overbooking regionale, per un ammontare complessivo di euro 24.592.000;
- k. che dell'ammontare complessivo di cui in j) risulta ad oggi prenotata o impegnata la somma di euro 5.361.080, come di seguito specificata: euro 199.512 impegnati (per indagini archeologiche) nell'anno 2008 con provvedimento dirigenziale n. 5350/2008; euro 260.000 impegnati (per l'Unità operativa temporanea) per l'anno 2009 con DGR n. 2499/2009; euro 4.417.500 ed euro 334.068 prenotati (per le progettazioni), rispettivamente, negli anni 2009 e 2010 con DGR n. 2499/2009; euro 150.000 impegnati (per il Piano urbanistico di dettaglio) con DGR n. 3690/2009;
- l. che, su indicazione della struttura regionale responsabile dell'intervento, la Direzione per la programmazione negoziata ha previsto, per il finanziamento degli interventi indicati in c), quale parte dell'autorizzazione di cui in i), euro 609.068 per l'anno 2010 ed euro 1.156.000 per l'anno 2012;
- m. che l'Accordo di programma di cui in b) detta tempi e procedure cogenti per la sua attuazione e che è in corso - da parte del Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale, a suo tempo, con lettera prot. n. 11775/GAB del 1° ottobre 2008, designato quale Coordinatore del ciclo e in tale veste incaricato di provvedere agli adempimenti che l'articolo 8, comma 2, dell'Accordo pone a carico della Regione - la trasmissione a NUV di tutti gli atti sin qui compiuti dagli organi e servizi regionali affinché quest'ultima possa subentrare all'Unità operativa temporanea e fattivamente operare per il rispetto degli impegni assunti;
- n. che è necessario definire con la presente convenzione i rapporti tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cui in g) e in c), in considerazione dei seguenti rispettivi ruoli:
- n.1. Regione, ente responsabile del coordinamento degli interventi e del trasferimento a NUV di tutti i fondi necessari;
 - n.2. FINAOSTA, socio unico di NUV, su incarico di Regione, e gestore del fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;
 - n.3. NUV, società attuatrice, costituita da FINAOSTA per realizzare gli interventi, impiegando allo scopo le risorse finanziarie che Regione le trasferisce tramite FINAOSTA a valere sul fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006;

- o. che la copertura delle spese relative all'attività della Società N.U.V. ed il correlativo espletamento delle funzioni procedurali in ordine all'intero ciclo di acquisizione dei servizi e delle forniture e di esecuzione dei lavori - stimate in euro 500.000, per il triennio 2010/12, in aggiunta ai fondi (euro 450.000) per l'approntamento dei fattori produttivi, richiamati in e.1.2) - graverà sul fondo di dotazione previsto dall'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n.7 nell'ambito della gestione speciale di Finaosta S.p.A;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e g) delle premesse;
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente punto 1., NUV:
 - 2.1. subentra all'Unità operativa temporanea, incardinata presso il Dipartimento regionale opere pubbliche e edilizia residenziale, negli adempimenti in fase di attuazione, calendarizzati nel crono programma allegato all'Accordo di programma di cui alla lettera b) delle premesse;
 - 2.2. provvede alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) delle premesse nel rispetto di quanto previsto dal PAR FAS Valle d'Aosta, interfacciandosi con i referenti del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale e con il Comitato di pilotaggio del Progetto cardine "*Realizzazione del polo universitario di Aosta*", individuato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1361/2008 e n. 2946/2008;
 - 2.3. si interfaccia con Regione, responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui alla lettera b) delle premesse, al fine di fornire ogni informazione richiesta sul suo stato di attuazione e di predisporre schede bimestrali di monitoraggio degli interventi con le necessarie relazioni esplicative comprensive della descrizione dei risultati conseguiti, delle azioni di verifica svolte e di eventuali problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongono alla realizzazione dell'intervento;
 - 2.4. monitora, nel rispetto del cronoprogramma e del diagramma funzionale allegati all'Accordo di programma di cui alla lettera b) delle premesse, l'adempimento degli impegni assunti dal Comune di Aosta ai sensi dell'articolo 3 del precitato Accordo.
3. Gli oneri di attuazione degli interventi di cui al comma 1 riguardano:
 - 3.1. l'affidamento e l'attuazione, ove necessari in considerazione delle attività già svolte al momento del subentro di cui al punto 2.1., dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - 3.2. l'appalto e l'attuazione dei lavori e delle forniture progettati per gli interventi e le altre opere eventualmente necessarie;

3.3. l'attività della Società NUV ed il correlativo espletamento delle funzioni procedurali in ordine all'intero ciclo di acquisizione dei servizi e delle forniture e di esecuzione dei lavori.

Articolo 3 (Circuito decisionale)

1. Le principali decisioni da assumere ai fini dell'attuazione degli interventi e delle altre opere richiamati all'articolo 2 della presente convenzione riguardano:
 - 1.1. il programma pluriennale e annuale di attività e di spesa relativo agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, della presente convenzione, che indica separatamente per ciascuna categoria di onere articolata in sottoinsiemi significativi:
 - 1.1.1. gli impegni di spesa assunti da NUV nel periodo precedente l'anno di riferimento (se successivo al primo) e quelli da assumere in quest'ultimo e nel periodo ad esso successivo;
 - 1.1.2. i pagamenti effettuati e gli oneri sostenuti da NUV nel periodo precedente l'anno di riferimento (se successivo al primo) e quelli da effettuare e da sostenere in quest'ultimo e in ciascuno dei due anni successivi, nonché nel rimanente periodo;
 - 1.1.3. la sintetica descrizione delle attività cui si riferiscono le grandezze finanziarie di cui in 1.1.1. e 1.1.2.;
 - 1.2. le progettazioni degli interventi;
 - 1.3. l'aggiudicazione, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori e delle forniture progettati.
2. Il programma annuale e pluriennale di cui al punto 1.1. è approvato da NUV, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del proprio statuto, previo conforme parere di Regione, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio di NUV. Per il 2010, la proposta di programma è trasmessa entro due mesi dalla firma della presente convenzione.
3. Per quanto riguarda gli interventi previsti al punto b.1) delle premesse:
 - 3.1. il progetto definitivo, di imminente realizzazione, è approvato da Regione previa validazione da parte del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Accordo di programma di cui al punto b) delle premesse;
 - 3.2. NUV provvede alla stipula dei contratti in esito all'aggiudicazione dei servizi relativi alla progettazione definitiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assumendo allo scopo le funzioni di coordinatore del ciclo e di responsabile del procedimento;
 - 3.3. NUV provvede agli adempimenti inerenti all'affidamento e all'esecuzione dell'appalto integrato delle opere ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.
4. Per quanto riguarda gli interventi previsti al punto c) delle premesse:
 - 4.1. NUV provvede a stipulare i contratti in esito all'aggiudicazione dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, assumendo allo scopo la funzione di coordinatore del ciclo e di responsabile del procedimento;
 - 4.2. NUV provvede all'affidamento dei servizi di validazione della progettazione;
 - 4.3. il progetto preliminare è approvato da Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2004, su proposta di NUV corredata dell'esito della conferenza di servizi di cui al comma 2 del citato articolo 5;

- 4.4. i progetti definitivo ed esecutivo sono approvati da NUV con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g.vii), del proprio statuto, il primo previa acquisizione degli assensi di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2004, il secondo previo parere di Regione.
5. L'aggiudicazione, l'esecuzione e il collaudo dei lavori e delle forniture progettati sono curati da NUV.
6. Alla soluzione di eventuali problematiche relative alle fasi di cui ai precedenti punti 3., 4. e 5., contribuisce il responsabile regionale del procedimento, come individuato ai sensi dell'articolo 9, nell'ambito di riunioni appositamente convocate dall'Amministratore unico di NUV.
7. Le decisioni di cui ai punti precedenti sono adottate dagli organi e con le modalità fissati per ciascuna parte dalle rispettive norme legislative o statutarie.

Articolo 4

(Oneri a carico della Regione e circuito finanziario)

1. Regione si riconosce obbligata nei confronti di NUV alla integrale copertura delle spese per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, come meglio indicate alle lettere h), j), e o) delle premesse, ad eccezione di quelle già impegnate di cui alla lettera k) delle premesse e di quelle già liquidate di cui alla lettera h.1) delle premesse.
2. Gli ulteriori stanziamenti a carico della Regione, rispetto a quelli già determinati per ciascuno degli anni del primo triennio 2010/2012 sono determinati:
 - Con legge finanziaria per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 2;
 - Con legge di bilancio con riferimento alle spese di cui al punto o) delle premesse.
3. I versamenti a NUV delle somme di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono effettuati con le seguenti modalità:
 - 3.1. per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in misura pari all'ammontare di ciascun certificato di pagamento o equipollente obbligazione di spesa nei confronti dei prestatori d'opera, comprensivo di IVA e di eventuali oneri accessori;
 - 3.2. per le altre spese di investimento, in misura pari all'ammontare delle fatture liquidate da NUV in quote di importo uguale o superiore a euro 50.000, IVA e oneri accessori inclusi;
 - 3.3. per le spese di gestione:
 - 3.3.1. un acconto, comprensivo di IVA, di importo pari all'80% dell'importo annuale di cui al punto o) della premessa, entro gennaio dell'anno di riferimento e per il 2010 entro un mese dalla messa a disposizione dei fondi per la copertura delle spese di gestione;
 - 3.3.2. il saldo, comprensivo del fabbisogno necessario per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di esercizio nei modi previsti dall'assemblea che ha approvato il bilancio, ad avvenuta approvazione del bilancio medesimo. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio verrà imputata a decurtazione dell'acconto relativo all'esercizio successivo.

Il pagamento delle somme di cui al presente punto è effettuato su emissione, da parte di NUV di fatture per prestazione di servizi, intestate a FINAOSTA.
4. A fronte della previsione di cui al punto e.1.2) delle premesse, è effettuato, entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione, un versamento soci in conto capitale di euro 450.000.

Articolo 5
(Disponibilità degli immobili)

1. Gli immobili interessati dall'intervento sono resi disponibili, nei tempi e nei modi indicati nell'Accordo di programma di cui al punto b) delle premesse.

Articolo 6
(Informazioni)

1. Regione mette a disposizione di NUV gli elaborati progettuali e le informazioni di cui dispone ritenute utili per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione.
2. NUV fornisce, a richiesta, a Regione e FINAOSTA le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture e all'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 7 della l.r. 21/2004 e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2006.

Articolo 7
(Adempimenti contabili)

1. Regione impegna preventivamente i fondi secondo le previsioni di fabbisogno del programma annuale e pluriennale di cui al punto 1.1. dell'articolo 3; FINAOSTA tiene aggiornate separate scritture contabili delle somme di cui all'articolo 4, punto 3., informando trimestralmente Regione sull'ammontare degli interessi attivi maturati.
2. NUV tiene aggiornate scritture contabili con indicazioni separate per gli oneri di cui all'articolo 2, punto 3 ed apre appositi conti correnti bancari per l'introito delle somme di cui all'articolo 4, punto 3., e l'effettuazione dei pagamenti a valere sui medesimi conti.
3. Gli impegni della Regione nei confronti di NUV sono assunti nel rispetto di quanto previsto ai punti h), j) e o) delle premesse. I trasferimenti di somme cui Regione è tenuta nei confronti di NUV, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, sono effettuati secondo le procedure previste dagli articoli 6 e 11 della l.r. 7/2006.

Articolo 8
(Adempimenti contabili e amministrativi PAR FAS)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, punto 2., NUV si impegna a:
 - 1.1. osservare, per quanto di competenza, nell'attuazione degli interventi, le prescrizioni della Regione e dello Stato disposte con gli atti di cui punti c) e d) delle premesse;
 - 1.2. rispettare il cronoprogramma degli interventi approvato nell'ambito delle "schede operazioni", segnalando tempestivamente alla Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che dilazionano e/o impediscono l'attuazione dell'intervento;
 - 1.3. tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili mediante un adeguato sistema di codificazione e aprire apposito conto corrente bancario per l'introito delle somme e l'effettuazione dei pagamenti a valere sul conto medesimo;
 - 1.4. rendicontare alla Regione tutte le spese sostenute, osservando le norme in materia di ammissibilità delle spese e conservare i documenti giustificativi, in originale o su supporti

comunemente accettati, secondo le disposizioni attuative contenute nel sistema di gestione e controllo;

- 1.5. accettare il controllo dei competenti organi regionali e statali sull'attuazione dell'intervento e sull'utilizzo dei contributi erogati e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- 1.6. fornire alla Regione, con la cadenza che sarà stabilita dalle Amministrazioni centrali competenti, i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, mediante apposito sistema informativo SISPREG, o su richiesta della Regione;
- 1.7. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo le disposizioni fornite dalla Regione e dallo Stato;
- 1.8. ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 (Codice unico di progetto).

Articolo 9

(Responsabili del procedimento. Comunicazioni)

1. I responsabili del procedimento per le Parti della presente convenzione sono così individuati:
 - a) per Regione, il Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale;
 - b) per FINAOSTA, per quanto concerne gli adempimenti previsti dagli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 7/2006, il suo presidente;
 - c) per NUV, l'amministratore unico.
2. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
 - a) per Regione: Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
 - b) per FINAOSTA:
 - c) per NUV:

Articolo 10

(Restituzione di somme)

1. Nel caso in cui al termine delle attività previste dalla presente convenzione risultasse dovuta la restituzione di acconti corrisposti in eccedenza a NUV, questi andranno restituiti al fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006 senza corresponsione di interessi.

Articolo 11

(Durata)

1. La presente convenzione conserva efficacia fino alla compiuta realizzazione dell'oggetto sociale di NUV.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia dovesse derivare dalla presente convenzione. In difetto, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Aosta.

Articolo 13
(Spese di registrazione)

1. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione, solo in caso d'uso sono a carico di Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

In Aosta,

per Regione

per FINAOSTA

per N.U.V.